

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

## XLVII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1965

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	337
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della « Croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi stessi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2384) . . . . .	337
PRESIDENTE . . . . .	337, 339
MATTARELLI GINO . . . . .	338
GAMBELLI FENILI . . . . .	339
AMADEI LEONETTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	339
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
USVARDI: Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (2333) . . . . .	340
PRESIDENTE . . . . .	340, 341, 342
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i> . . . . .	340, 342
CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . . .	341
AMADEI LEONETTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	341, 342
MATTARELLI GINO . . . . .	342
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	342

La seduta comincia alle 17,15.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rampa.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della « Croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi stessi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2384).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2384: « Istituzione della » Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della » Croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi stessi » (già approvato dalla I Commissione permanente del Senato).

Poiché il relatore, onorevole Vincelli, non è presente; prego l'onorevole Mattarelli di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO. Nel quadro delle iniziative intese a completare il processo di adeguamento e di armonizzazione della legislazione concernente i vari settori delle Forze armate dello Stato, è stata ravvisata l'opportunità di predisporre il presente provvedimento legislativo, con il quale, in armonia a quanto già previsto da tempo per l'esercito, si dispone l'istituzione di una « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali ed i sottufficiali e di una « Croce per anzianità di servizio » per i militari di ogni grado appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda la « Medaglia militare al merito di lungo comando », giova rammentare che tale riconoscimento trova la sua base normativa nel regio decreto 13 agosto 1935, n. 908, che ne dispone l'istituzione per gli ufficiali dell'Esercito che si rendano benemeriti per il lungo esercizio di comando.

Con successivo provvedimento (regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919), detto riconoscimento venne esteso anche ai sottufficiali dell'esercito, in servizio effettivo o in congedo, che, complessivamente, avessero raggiunto i periodi minimi di comando dei reparti ivi indicati, periodi minimi che vennero ridotti con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.

Poiché il conferimento delle benemeritenze di cui trattasi consegue al riconoscimento di effettive attività di comando comuni agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Armi e dei Corpi che fanno parte delle Forze armate dello Stato, sussiste pieno fondamento perché si operi l'estensione di tale riconoscimento anche a favore degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto concerne la « Croce per anzianità di servizio », è da rilevare che essa venne istituita con regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, per essere conferita ai militari di ogni grado, che si fossero resi « benemeriti per lunghi e lodevoli servizi prestati nell'Esercito e nell'Armata ».

Al riguardo è segnatamente da considerare che analogo riconoscimento è già previsto per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dagli articoli 107, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Talché ancor più evidente si presenta la necessità e l'opportunità

di una disposizione normativa che ne preveda la estensione anche a favore degli ufficiali, tenendo presente che tale estensione sarebbe già stata operata nel passato, qualora il ruolo degli ufficiali, ripristinato soltanto nel 1942, fosse stato già a suo tempo costituito.

In analogia alle norme che già regolano detto istituto per gli altri appartenenti alle Forze armate, viene prevista la valutazione, ai fini della concessione delle benemeritenze di cui trattasi, di tutti i servizi militari precedentemente prestati, tenuto conto che, altrimenti, non potrebbero avvantaggiarsi di tale concessione gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, data la recente formazione del loro ruolo e tenuto conto, altresì, che la maggior parte di essi proviene da altre Forze armate dello Stato.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale:

all'articolo 1 si prevede l'istituzione delle benemeritenze di cui trattasi;

all'articolo 2, si precisa il metallo in cui è coniata la medaglia al merito di lungo comando nei suoi tre gradi di concessione (in oro per il primo grado, in argento per il secondo grado, in bronzo per il terzo grado) ed il periodo minimo di comando necessario per conseguirla (anni 20 per la medaglia d'oro, anni 15 per quella d'argento ed anni 10 per quella di bronzo);

all'articolo 3, viene precisato il metallo in cui è coniata la « Croce per anzianità di servizio », nelle due specie previste (in oro per gli ufficiali, in argento per i sottufficiali e graduati), il periodo di effettivo servizio necessario per conseguirla (anni 25 per gli ufficiali, anni 16 per i sottufficiali e graduati) e la foggia del relativo « nastro »;

all'articolo 4, è prevista la computabilità di tutti i servizi prestati anche presso le altre Forze armate, agli effetti della valutazione dei servizi e periodi di comando per le concessioni in argomento;

all'articolo 5, si stabilisce che nel computo del tempo necessario per la concessione della medaglia di bronzo al merito di lungo comando non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale;

all'articolo 6, viene previsto che la medaglia di grado superiore sostituisca quella di grado inferiore;

all'articolo 7, ai fini della valutazione del tempo per la concessione della medaglia di comando, si stabilisce che debba farsi rife-

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1965

rimento soltanto a quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di reparto, e calcolarlo secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

all'articolo 8, si dispone che alla concessione di dette benemerienze si provveda con decreto ministeriale e che insegne e diplomi siano forniti a spese dello Stato;

all'articolo 9, si prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica per stabilire le caratteristiche delle insegne, dei nastri e dei diplomi, nonché la abrogazione degli articoli 107, 109, 110, 111 e 112 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'articolo 60 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia;

all'articolo 10, viene fatto richiamo, per l'applicazione anche alle decorazioni di cui al presente provvedimento, alle disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute;

all'articolo 11, sono indicati i mezzi di copertura della spesa, ripartita in ragione di lire 5.000.000 a carico del bilancio Ministero dell'interno e di lire 400.000 a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il presente provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1965 per cui credo che anche la nostra Commissione darà il suo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GAMBELLI FENILI.** Vorrei un chiarimento. L'articolo 4 dice che, per le concessioni di cui ai precedenti articoli, sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.

Io desidero sapere se, in questa dizione, sono compresi anche coloro che hanno militato nelle formazioni partigiane.

**PRESIDENTE.** Ritengo di poter affermare che i partigiani combattenti sono stati riconosciuti come Forze armate e quindi il servizio prestato in quell'epoca dà senz'altro titolo ad usufruire del provvedimento in esame.

Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

**AMADEI LEONETTO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che, non essendo stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la « medaglia militare al merito di lungo comando » per ufficiali e sottufficiali, e la « croce per anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.

(È approvato).

**ART. 2.**

La medaglia al merito di lungo comando è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, e di bronzo o di terzo grado, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:

- medaglia d'oro, 20 anni;
- medaglia d'argento, 15 anni;
- medaglia di bronzo, 10 anni.

(È approvato).

**ART. 3.**

La croce per anzianità di servizio è conia in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie.

Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio.

Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento è sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio.

(È approvato).

**ART. 4.**

Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.

(È approvato).

## ART. 5.

Nel computo dei 10 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono compresi i periodi di comando maturato nei gradi di ufficiale generale.

(È approvato).

## ART. 6.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

(È approvato).

## ART. 7.

Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(È approvato).

## ART. 8.

Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.

(È approvato).

## ART. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.

La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, nonché le disposizioni di cui all'articolo 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

(È approvato).

## ART. 10.

Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacqui-

sto di quelle già ottenute si applicano anche alla « medaglia militare al merito di lungo comando » e alla « croce per anzianità di servizio ».

(È approvato).

## ART. 11.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni 400 mila, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi).

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Usvardi: Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (2333).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Usvardi: « Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi " Don Carlo Gnocchi " » (2333).

Il relatore, onorevole Dal Canton Maria Pia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Fin dal 13 febbraio 1963 è stato istituito il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi », con il fine di donare la vista attraverso operazioni alla retina e con interventi di prelievo e di trapianto della cornea.

Fine veramente lodevole, meritevole di ogni appoggio. Il presente provvedimento tende appunto a favorire tali attività, mediante la concessione di un contributo annuo di 10 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo n. 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, che riguarda le spese per le misure profilattiche.

Sono dell'opinione che tale Centro vada potenziato onde evitare che si possano verificare, come già accaduto, casi veramente incresciosi nell'attività e nel « commercio » degli occhi.

Il presente provvedimento deve quindi trovare parere favorevole da parte di tutti i colleghi, sia per un senso di giustizia e di solidarietà verso questo Centro che svolge la propria attività in maniera lodevole, sia anche per l'onere veramente modesto che tale provvedimento comporta.

Unica osservazione che debbo muovere riguarda l'articolo 3, per il quale preannuncio in conformità con il parere favorevole pervenuto da parte della V Commissione (Bilancio), il seguente emendamento sostitutivo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1965, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1161, dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Con questo emendamento, il provvedimento può essere senz'altro approvato da parte della nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CATTANEO PETRINI GIANNINA.** Faccio presente che non ritengo opportuno né giusto che i fondi di cui trattasi debbano passare attraverso l'Unione italiana dei ciechi.

Faccio infatti parte della schiera dei donatori e so bene che l'istituto « Don Carlo Gnocchi » può agire da solo senza essere sottoposto alla tutela di un altro ente.

È pertanto indispensabile rendere finanziariamente autonomo detto Centro affinché possa con tempestività far fronte ai suoi impegni.

**PRESIDENTE.** Faccio notare che il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » è stato istituito dall'Unione italiana ciechi. Pertanto siamo in presenza di un rapporto come di « padre a figlio ». All'articolo primo si dice infatti: « Al Centro nazionale per i donatori degli occhi " Don Carlo Gnocchi " dell'Unione italiana ciechi, è riconosciuto ed attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e la utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici ».

**AMADEI LEONETTO,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Ministro per l'interno, in una nota del 28 giugno 1965, faceva osservare, a proposito di questa proposta di legge, che la formulazione dell'articolo 1 appariva « anomala », specie se posta in relazione alle successive disposizioni.

Infatti, mentre con l'articolo 1 si riconoscono ed attribuiscono al Centro in questione determinati compiti, quasi si intendesse autonomizzare la struttura e la funzionalità del Centro stesso, vengono invece destinati con l'articolo 2 all'Unione italiana dei ciechi i mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituto. Non risultano, pertanto, ben chiare le relazioni funzionali tra il Centro « Don Carlo Gnocchi » e la suddetta Unione.

Inoltre, il proposto contributo di 10 milioni annui verrebbe imputato, secondo l'articolo 3 a carico del bilancio del Ministero della sanità, mentre, com'è noto, l'Unione italiana dei ciechi è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e fruisce di un contributo statale ordinario fissato in 75 milioni dalla legge 14 novembre 1962, n. 1614 e gravante sul bilancio del tesoro.

Sembrirebbe, pertanto, incoerente la previsione che il nuovo finanziamento faccia carico sull'amministrazione sanitaria con la quale l'Unione italiana dei ciechi non ha relazioni di vigilanza: ciò tanto più se si considera che il proposto contributo avrebbe carattere continuativo e che, in linea generale, conviene evitare che uno stesso ente venga sovvenzionato da due diverse amministrazioni statali.

È pure da tener presente, infine, che con la recente legge 26 maggio 1965, n. 589, è stata data facoltà all'Unione italiana dei ciechi di imporre ai minorati della vista, titolari dell'assegno a vita e della pensione non reversibile, il pagamento di un contributo continuativo di lire 100 mensili da destinare agli uffici di assistenza della stessa Unione.

La V Commissione della Camera ha espresso nella seduta del 16 giugno 1965 parere favorevole a condizione che il maggior onere sia portato a riduzione e non già a carico del richiamato capitolo n. 1161 della spesa del Ministero della sanità per il 1965.

La stessa Commissione inoltre ha prospettato l'opportunità che le funzioni di cui all'articolo 1 ed il relativo contributo siano direttamente riferiti all'Unione nazionale ciechi, lasciando a questa di determinare i propri rapporti con il Centro « Don Carlo Gnocchi ». La XIV Commissione non ha espresso finora alcun parere.

C'è dunque una disarmonia evidente, per cui è necessario rendere la proposta di legge più armonica.

**CATTANEO PETRINI GIANNINA.** Le competenze del Centro rientrano nell'opera di profilassi della cecità che spetta al Ministero della sanità che dispone di larghi fondi

destinati appunto alla profilassi della cecità, soprattutto per quanto riguarda i Centri anti-tracomatosi. Io ritengo che è in quella voce che dovrebbe trovar campo anche il finanziamento dell'istituto « Don Carlo Gnocchi », anche perché spetta al Ministero della sanità trasformare i centri anti-tracomatosi in centri di prevenzione delle malattie oculari in genere.

Comunque, la proposta di legge è senz'altro necessaria, anche se la sua impostazione mi sembra un po' ibrida.

MATTARELLI GINO. Ritengo che sia il caso di chiedere lumi, dato che siamo ciechi di fronte a questa situazione e mi sembra anche giusta l'osservazione del rappresentante del Governo in base alla quale non è il caso di sottoporre a due Ministeri, o a due amministrazioni dello Stato, il controllo di un ente quale quello dell'Unione italiana dei ciechi.

D'altra parte, mi sembra che abbiano un certo fondamento anche le osservazioni della onorevole Cattaneo Petrini Giannina. Se il Ministero della sanità ha dei fondi per questo titolo, non vedo perché dobbiamo prenderli da un altro bilancio, tanto più che la proposta di legge prevede appunto che il finanziamento faccia carico al bilancio del Ministero della sanità.

Penso, comunque, che sia il caso di chiarire bene la situazione al fine di non approvare una legge che poi generi confusione nel settore.

Inoltre, se è vero che l'Unione italiana ciechi oggi è sottoposta al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mi sembra che sia giusto che un intervento a favore di un ente benemerito, come il Centro nazionale « Don Carlo Gnocchi », sia finanziato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se noi vogliamo che il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » abbia una vita particolare, propria, allora nulla osterebbe a che esso avesse anche un finanziamento particolare che lo distinguesse da quello dell'Unione italiana ciechi. Ma se questo Centro è ancora legato all'Unione italiana ciechi, una diversità di forma di finanziamento potrebbe creare delle perplessità.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Se volessimo rendere autonoma l'attività di questo Centro, dovremmo rinviare la discussione della proposta di legge. Ma noi, con la proposta di legge in esame, intendiamo dare un aiuto all'Unione italiana dei ciechi, che ha

fondato questo Centro. E, trattandosi di una attività esclusivamente sanitaria, il contributo di 10 milioni è stato posto a carico del bilancio del Ministero della sanità per quella parte che riguarda la profilassi.

A mio avviso, il problema circa l'autonomia del Centro è diverso e non riguarda questa proposta di legge, che si limita a predisporre la concessione di un contributo al Centro stesso.

PRESIDENTE. Ritengo che un rinvio della discussione della proposta di legge, al fine di chiarire alcuni punti oscuri, si imponga.

Dal testo della proposta di legge, e anche dalla relazione che l'accompagna, si rileva chiaramente che il Centro « Don Carlo Gnocchi » ha effettivamente dei compiti terapeutici. Vuole il Parlamento farne un ente a sè? A me pare che noi dovremmo essere molto rispettosi del fatto che l'Unione ciechi ha iniziato questa attività e l'ha svolta.

Non c'è dubbio che, trattandosi di un'attività non amministrativa, non assistenziale in senso lato, non si possa che far capo al Ministero della sanità, anche se dal punto di vista amministrativo la vigilanza spetta sempre alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comunque, ritengo che la proposta di legge debba essere chiara al riguardo. Che i 10 milioni vengano dati, è un conto; che vengano dati all'Unione per specifica destinazione, è vero; che questo Centro, per quanto riguarda il suo funzionamento, deve avere dei rapporti con il Ministero della sanità che ne ha vigilanza diretta, è logico; che d'altra parte il bilancio rimanga ugualmente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è altrettanto chiaro.

Ritengo, inoltre, che non vi sia nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal relatore, e formulato secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Se siamo d'accordo su questi termini, rinvio la discussione della proposta di legge ad una prossima seduta, allorché il relatore, d'accordo con il Governo, avrà predisposto un nuovo testo.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge: « Istituzione della " Meda-

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1965

glia militare al merito di lungo comando ” per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della ” Croce di anzianità di servizio ” per i militari di ogni grado dei Corpi stessi ” » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2384).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodio, Borsari, Botta, Calasso, Carli Miotti Amalia, Cattaneo Petrini Giannina,

Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Fasoli, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Jacuzzi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Pagliarani, Paolicchi, Sangalli, Scalfaro, Semeraro, Servadei, Vestri, Viviani Luciana.

*È in congedo:*

Rampa.

**La seduta termina alle 18,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI